



**COMUNE DI PEROSA ARGENTINA**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17**

---

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 – PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - RETTIFICA

---

L'anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di maggio, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge in forma mista, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca
GARAVELLO Andrea	Consigliere Anziano
PEYRONEL Livio	Consigliere
BARALE dott. Andrea	Consigliere
MEYTRE dott.ssa Romina	Consigliera
GALLIANO Alessandra	Consigliera
GAYDOU Alberto	Consigliere
TRON Wilma	Consigliera
BERTALOTTO avv. Francesca	Consigliera
PERETTI Odilla	Consigliera
CHARRIER Walter	Consigliere
AIMONETTO geom. Valeria	Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: BARALE dott. Andrea, e GAYDOU Alberto

Collegata in videoconferenza: BERTALOTTO avv. Francesca

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. MARANNANO dott. Gianluca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO:** Tassa sui rifiuti (TARI) 2022 – Presa d’atto del Piano Economico Finanziario e determinazione delle tariffe TARI - Rettifica

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti TARI, sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”* portando dunque all’abolizione della IUC ad eccezione della Tassa sui rifiuti Tari la cui disciplina segue il quadro normativo in linea di continuità con le disposizioni previgenti;
- l’art. 1 della legge 147/2013 comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

**CONSIDERATO** che:

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- la deliberazione nr. 443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif) del 31 ottobre 2019 e successive modifiche approvata da ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020 con la quale ARERA ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

**RILEVATO** che a seguito della sopra richiamata deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif sono stati così modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF;

**TENUTO CONTO** che nel territorio del Bacino Pinerolese, di cui il Comune di Perosa Argentina è parte, le funzioni di Ente territorialmente competente sono svolte dal Consorzio Acea Pinerolese il quale assolve, nelle more della piena attuazione delle legge riforma di cui alla legge regionale 18 gennaio 2018 n.1, aggiornata dalla Legge regionale 03/02/2021, n. 4 "*Modifiche alla legge regionale 2018 n.1*" le funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; all'ETC sono attribuite altresì varie e articolate competenze come previsto dalla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/rif , come

- la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2;
- la redazione della relazione di accompagnamento al PEF;
- la validazione del PEF;
- l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- la trasmissione del PEF predisposto.

**RILEVATO** che la predisposizione del piano economico finanziario (PEF) avviene secondo un iter complesso in applicazione delle regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, dal quale emerge, che la struttura del PEF dei 47 comuni, associati al bacino, è costituita dall'aggregazione dei PEF grezzi del gestore del servizio (ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. che svolge i servizi di igiene urbana sul territorio pinerolese con affidamento in house da parte del Consorzio), del Consorzio ACEA Pinerolese quale ETC di riferimento e dei Comuni per la gestione, nel proprio ambito di competenza, della TARI ed i rapporti con l'utenza;

**CONSIDERATO** che l'amministrazione comunale prendeva atto del piano economico finanziario grezzo, proposto dal soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale per un valore complessivo di € 461.650,00 relativo all'anno 2022 da parte del consorzio ACEA, con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2022;

**VISTO** che con la deliberazione dell'assemblea consortile n. 03 del 29/04/2022, il Consorzio ACEA ha:

- approvato i documenti allegati alla deliberazione consortile stessa;
- preso atto del PEF grezzo anni 2022-2025 proposto dal soggetto gestore Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (senza valorizzazione dei ricavi derivanti dal riconoscimento dei fattori di sharing sulle voci AR e ARconai assegnati dal MTR, alla definizione dell'ETC, quale soggetto competente) e al netto dei costi dei Comuni e del Consorzio, che si attesta ad un valore complessivo di:
  - ✓ anno 2022: € 27.359.867,00
  - ✓ anno 2023: € 27.843.479,00
  - ✓ anno 2024: € 25.565.458,00
  - ✓ anno 2025: € 30.165.855,00
- validato i PEF 2022-2025 riproposti dal Consorzio riparametrando i costi ed i ricavi del sistema impiantistico in base alle reali quantità di rifiuti urbani di provenienza dai 47 comuni del bacino pinerolese ed escludendo quota parte delle attività effettuate dal soggetto gestore che, secondo l'interpretazione del Consorzio, risulterebbero fuori perimetro di applicazione del MTR-2. Il valore così ricalcolato del PEF grezzo dei gestori comprensivo dei costi dei comuni è pari a
  - ✓ anno 2022: € 27.722.147,00
  - ✓ anno 2023: € 27.815.628,00

- ✓ anno 2024: € 28.518.502,00
- ✓ anno 2025: € 29.441.784,00
- stabilito che il valore massimo ammissibile che è possibile riscuotere in tariffa tiene conto del rispetto del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione Arera 363/2021;
- validato le relazioni illustrative e i documenti allegati trasmessi dai soggetti gestori Acea Pinerolese Industriale S.p.A e Comuni ed allegati alla deliberazione consortile per farne parte integrante e sostanziale;
- demandato alla redazione dei PEF 2024-2025 l'acquisizione dalla società di maggiori elementi di dettaglio, che possano permettere l'analisi delle dinamiche economiche e organizzative del gestore, in accordo con il Soggetto gestore stesso, sentiti i Comuni consorziati, più precisi rispetto a quelli al momento disponibili, permettendo di analizzare e prendere altresì in esame/considerazione altri costi di struttura al momento considerati tutti all'interno del PEF;
- approvato i 47 PEF dei Comuni quadriennio 2022-2025 per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi del MTR-2 di ARERA e i valori delle ulteriori spese da imputare sui singoli PEF di competenza di ciascun Comune così come trasmessi dai Comuni stessi;

**RITENUTO** altresì opportuno provvedere, oltre all'adempimento di cui ai punti precedenti, alla rettifica dell'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI relative all'anno 2022 da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche approvate con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/04/2022, adeguandole e approvandole a seguito della definizione dei costi del servizio rifiuti a seguito della riproposizione dei costi da parte del Consorzio come sopra specificato;

**RICHIAMATO** il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato da ultimo con la seduta di C.C. n. 12 del 29/04/2022;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 fissando il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 1 comma 683 della L. 27/12/2013 che fissa il termine di approvazione delle tariffe della Tari entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l' art. 3 comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 288, convertito nella legge di

conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**CONSIDERATO** che al comma 5-sexiedecies dell'art 3 D.L. 30/12/2021 n. 288, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15 è stato disposto lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

**VALUTATA** la formulazione specifica sopra citata della disposizione speciale che reca la possibilità per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, ritenendo che sussistano validi elementi a favore della tesi che la proroga dei bilanci a data successiva rispetto al termine autonomo del prelievo sui rifiuti porti con sé la proroga tacita di quest'ultimo;

**DATO ATTO** che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, confermato dalla Città Metropolitana di Torino, per l'anno 2022, nella misura del 5%;

**CONSIDERATO** che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze secondo quanto stabilito dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 e ciò entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di riferimento mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

**VISTO** il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

**PRESO ATTO** che la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, deve essere determinata sulla base del Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità; deliberazioni che sono oggetto della stessa seduta consiliare chiamata a deliberare anche in materia della approvazione delle tariffe *de quo*;

**RITENUTO** non poter rispettare le scadenze per il versamento Tari del 16 maggio, 16 settembre e 16 dicembre come da Regolamento Comunale sulla Tari per le ragioni esposte, si stabiliscono, per l'anno 2022, le rate di versamento nel seguente modo:

- prima rata con scadenza al 16 luglio 2022

- seconda rata con scadenza al 16 dicembre 2022  
fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

**RILEVATO** che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 e altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

**DATO ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento sulla TARI, nelle disposizioni compatibili con la legge di bilancio, si rinvia alla legge 27 Luglio 2000 n.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**DATO ATTO**, infine, che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**CON VOTI** unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamata:

1. **di dichiarare** le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. **di prendere atto** del Piano Finanziario annualità 2022 per il comune di Perosa Argentina, allegato alla presente, validato con deliberazione dell'Assemblea consortile Consorzio ACEA Pinerolese n.03 del 29/04/2022 (con relative relazioni di accompagnamento), in ottemperanza alle disposizioni ARERA citate in premessa;
3. **di prendere atto** che il PEF 2022 relativo al Comune di Perosa Argentina di cui al punto precedente riporta un costo di €. 485.961,00 costituente il totale delle entrate tariffarie dopo l'applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021;
4. **di trasmettere** la presente deliberazione al Consorzio ACEA Pinerolese al fine della trasmissione all'Autorità entro trenta giorni dall'assunzione, come previsto dall'Art. 8 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF;
5. **di approvare**, rettificando quanto deliberato nella seduta di C.C. n. 14 del 29/04/2022, come riportato nei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, le tariffe Tari per l'anno 2022 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
6. **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
7. **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

8. **di approvare** per l'anno 2022 le relative scadenze nei termini seguenti:
  - prima rata e rata unica con scadenza 16 luglio 2022
  - seconda rata con scadenza 16 dicembre 2022;
9. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto stabilito dall'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019 n. 58;
10. **di dare atto** che la presente deliberazione, per accertati motivi d'urgenza, in base all'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE  
BRUNETTO prof.ssa Nadia\*



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
MARANNANO dott. Gianluca\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



## COSTI FISSI E VARIABILI 2022

COSTI FISSI			
CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	€ 8.080,00
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 24.541,00
CC	CGG	Costi generali di gestione	€ 69.382,00
CC	CCD	Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	€ 39.393,00
CC	COal	Altri costi	€ 7.053,00
CK	Amm.	Ammortamenti	€ 31.854,00
CK	Acc.	Accantonamenti	€ 7.302,00
CK	R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 24.387,00
CK	Rlic	Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	€ 165,00
CG	CQ	Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	€ 167,00
CG	COI	Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	€ 2.629,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	€ 13.624,00
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (negative)	€ -15.023,00
	LIMCR E	Delta (per rispetto del limite di crescita)	€ -14.413,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 199.141,00</b>

### RIPARTIZIONE COSTI FISSI

Totale superficie		Utenze	Quota	Superficie	
Mq	256.828,11	Domestiche	88,52 %	Mq	227.354,38
		Non domestiche	11,48 %	Mq	29.473,73

Totale costi		Utenze	Quota	Importo	
€	199.141,00	Domestiche	84,00 %	€	167.278,44
		Non domestiche	16,00 %	€	31.862,56

### COSTI VARIABILI

CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 50.135,00
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 90.844,00
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 35.089,00
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 98.079,00
CG	COI	Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2	€ 11.254,00
AR	b(AR)	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	€ -1.110,00
AR	SC	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+w)ARsc	€ -19.663,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	€ 25.824,00
	LIMCR E	Delta (per rispetto del limite di crescita)	€ -3.632,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 286.820,00</b>

### RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI

Tipo	Quantità rifiuti (Kg)	%
Rifiuti da raccolta differenziata	759.000,00	
Rifiuti da raccolta indifferenziata	620.210,00	
<b>Totale rifiuti</b>	<b>1.379.210,00</b>	<b>100,00 %</b>
Domestiche	1.123.833,78	81,48 %

Non Domestiche	255.376,22	18,52 %
----------------	------------	---------

Totale costi		Utenze	Quota	Importo
€	286.820,00	Domestiche	80,00 %	€ 229.456,00
		Non domestiche	20,00 %	€ 57.364,00

# Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2022

## COSTI

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 167.278,44	€ 229.456,00	€ 396.734,44
Non domestiche	€ 31.862,56	€ 57.364,00	€ 89.226,56
<b>Totale</b>	<b>€ 199.141,00</b>	<b>€ 286.820,00</b>	<b>€ 485.961,00</b>

## UTENZE DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

$$\text{Costi fissi } \boxed{167.278,44} / \text{Superficie ponderata (1)} \boxed{219.539,592000} = \text{Quf (quota unitaria €/mq)} \boxed{€ 0,76195}$$

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Ka)

Quota fissa suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
0	73,16	0,00	0,00	€ 0,00
1	101.580,91	87.430,12	0,84	€ 0,64004
2	86.784,46	74.985,24	0,98	€ 0,74671
3	55.337,80	41.221,16	1,08	€ 0,82291
4	18.726,82	17.406,71	1,16	€ 0,88386
5	5.222,49	5.039,59	1,24	€ 0,94482
6 o più	1.281,56	1.271,56	1,30	€ 0,99054
<b>Totale</b>	<b>269.007,20</b>	<b>227.354,38</b>		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

### DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

$$\text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.123.833,78} / \text{Utenze ponderate (3)} \boxed{3.333,024000} = \text{Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza)} \boxed{€ 337,1814246}$$

$$\text{Costi variabili } \boxed{229.456,00} / \text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.123.833,78} = \text{Cu (Costo unitario €/Kg)} \boxed{€ 0,2041725}$$

$$\text{Quv * Cu (quota variabile per singola utenza)} = \boxed{€ 68,84317}$$

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili \* Kb)

Quota variabile suddivisa per numero componenti

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	2,22	0,00	0,00	€ 0,00
1	1.060,60	852,34	1,00	€ 68,84317
2	844,85	648,32	1,80	€ 123,91771
3	529,41	334,69	2,30	€ 158,33929
4	150,16	129,72	3,00	€ 206,52951
5	31,95	29,63	3,60	€ 247,83541
6 o più	12,08	11,73	4,10	€ 282,257
<b>Totale</b>	<b>2.631,27</b>	<b>2.006,43</b>		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

## UTENZE NON DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	31.862,56	/	Superficie ponderata (6)	31.109,793400	=	<b>Qapf</b> (quota unitaria €/mq)	€ 1,02420
-------------	-----------	---	--------------------------	---------------	---	--------------------------------------	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Kc)

#### Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	39,00	8.313,00	7.522,00	0,51	€ 0,52234
2	Campeggi, distributori carburanti	4,00	124,00	15,00	0,80	€ 0,81936
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	0,73	€ 0,74767
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,00	920,00	746,00	0,43	€ 0,44041
5	Alberghi con ristorante	1,00	701,00	701,00	1,20	€ 1,22904
6	Alberghi senza ristorante	6,00	750,00	750,00	0,855	€ 0,87569
7	Case di cura e riposo	2,00	1.435,00	1.435,00	0,95	€ 0,97299
8	UFFICI, AGENZIE	23,00	2.743,00	2.550,00	1,13	€ 1,15735
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,00	609,00	518,00	0,58	€ 0,59404
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	56,00	3.243,00	2.709,00	0,99	€ 1,01396
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	261,00	261,00	1,52	€ 1,55678
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	60,00	5.899,00	5.574,00	0,88	€ 0,9013
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,00	582,00	559,00	1,04	€ 1,06517
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,00	5.078,00	758,00	0,67	€ 0,68621
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	39,00	1.039,00	1.039,00	0,82	€ 0,83984
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	10,00	1.019,00	933,00	4,84	€ 4,95713
17	Bar, caffè, pasticceria	15,00	922,00	922,00	3,64	€ 3,72809
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,00	318,00	318,00	1,76	€ 1,80259
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00	397,00	397,00	1,54	€ 1,57727
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	168,00	168,00	6,06	€ 6,20665
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	1,64	€ 1,67969
22	STUDI PROFESSIONALI	35,00	1.682,73	1.598,73	0,58	€ 0,59404
	<b>Totale</b>	<b>337,00</b>	<b>36.203,73</b>	<b>29.473,73</b>		

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

## DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

Costi variabili 57.364,00 / Qtà rifiuti Non Dom. 255.376,219400 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,22463

### Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	39,00	8.313,00	7.522,00	4,20	€ 0,94345
2	Campeggi, distributori carburanti	4,00	124,00	15,00	6,55	€ 1,47133
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	5,20	€ 1,16808
4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	5,00	920,00	746,00	3,55	€ 0,79744
5	Alberghi con ristorante	1,00	701,00	701,00	9,86	€ 2,21485
6	Alberghi senza ristorante	6,00	750,00	750,00	7,02	€ 1,5769
7	Case di cura e riposo	2,00	1.435,00	1.435,00	7,82	€ 1,75661
8	UFFICI, AGENZIE	23,00	2.743,00	2.550,00	9,30	€ 2,08906
9	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,00	609,00	518,00	4,78	€ 1,07373
10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	56,00	3.243,00	2.709,00	8,115	€ 1,82287
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	261,00	261,00	12,45	€ 2,79664
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	60,00	5.899,00	5.574,00	7,20	€ 1,61734
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,00	582,00	559,00	8,515	€ 1,91272
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,00	5.078,00	758,00	5,50	€ 1,23547
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	39,00	1.039,00	1.039,00	6,71	€ 1,50727
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	10,00	1.019,00	933,00	39,77	€ 8,93354
17	Bar, caffè, pasticceria	15,00	922,00	922,00	29,82	€ 6,69847
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,00	318,00	318,00	14,43	€ 3,24141
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,00	397,00	397,00	12,59	€ 2,82809
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	168,00	168,00	49,72	€ 11,1686
21	Discoteche, night club	0,00	0,00	0,00	13,45	€ 3,02127
22	STUDI PROFESSIONALI	35,00	1.682,73	1.598,73	4,78	€ 1,07373
	<b>Totale</b>	<b>337,00</b>	<b>36.203,73</b>	<b>29.473,73</b>		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.



## COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 17 DEL 27/05/2022

**OGGETTO:** TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2022 – PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI - RETTIFICA

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09 luglio 2022, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

#FI#



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI**

Dott.ssa Ilaria TERSIGNI \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa